

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 30. — 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«15. (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1998, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— Per la rubrica del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 49 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6), vedi nelle note all'art. 6.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi *infra*):

«Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico.) — 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34».

01G0049

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651333/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 1 *

L. 12.000